

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALMA LUDICA"

ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE E CARATTERI GENERALI

1. L'anno 2018, il giorno 15 del mese di giugno, è costituita l'Associazione ricreativa e culturale, con sede in Via Chiesa 22, 31050 Morgano, denominata "Alma Ludica".
2. Salvo quanto previsto dall'Articolo 12, l'Associazione si considera priva di termine finale.
3. Ai fini del presente Statuto, l'Anno Associativo coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 2: OGGETTO

1. L'Associazione intende promuovere varie tipologie di attività ludiche e culturali svolte con qualsiasi mezzo, inclusi mezzi di telecomunicazione.
2. In tale categoria di attività vengono fatte rientrare, in via esemplificativa e non esclusiva, il gioco di ruolo e altre attività ricreative orientate allo sviluppo della creatività e all'educazione al gioco di squadra e all'inclusione.

ARTICOLO 3: SCOPI

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; si propone di promuovere e gestire attività culturali, ricreative, formative a favore degli associati. Tali attività potranno includere, a titolo esemplificativo: a) gestire e diffondere l'informazione ludico culturale; b) promuovere ed organizzare attività ed eventi di carattere ludico o comunque in linea con gli scopi dell'Associazione, finalizzate all'accrescimento culturale ed allo sviluppo delle capacità espressive, creative e artistiche dei soci, direttamente o a seguito di convenzioni con enti pubblici o privati; c) edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate.
2. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate al principio di uguaglianza e al rispetto e promozione dei diritti e delle libertà della persona come individuo e come membro di un corpo sociale.
3. Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione potrà avvalersi di ogni tipo di finanziamento destinato ad attività non a scopo di lucro, erogato, in qualsiasi forma, da istituzioni ed enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali.

ARTICOLO 4: PATRIMONIO ASSOCIATIVO

1. Il patrimonio associativo è formato: a) dalle quote associative che ciascun associato è tenuto a versare all'inizio di ogni anno nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; b) dai proventi delle attività associative; c) dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione; d) dai contributi a titolo di liberalità degli associati e di altre persone fisiche o giuridiche non affiliate all'associazione; e) dal magazzino associativo;
2. Il patrimonio associativo viene impiegato dietro delibera del Consiglio direttivo: a) per lo svolgimento delle attività associative, sotto la responsabilità di uno o più associati individuati dal Consiglio direttivo in qualità di depositario ai sensi del Libro Quarto, Titolo III, Capo XII del Codice civile; b) per rimborsare singoli associati per spese svolte nell'interesse dell'Associazione, a fronte della presentazione di appositi giustificativi.

ARTICOLO 5: ASSOCIATI

1. Possono divenire associati tutti gli individui, indipendentemente dalla cittadinanza, che non abbiano riportato condanne penali e che abbiano piena capacità giuridica. Dietro la responsabilità e supervisione dell'esercente potestà, possono divenire associati anche i minori e altri soggetti non dotati di piena capacità giuridica, purché non abbiano riportato condanne penali.
2. Gli Associati hanno diritto di (a) intervento, parole e voto in Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 7; (b) di presentare Progetti al Consiglio direttivo, secondo le modalità da questo stabilite; (c) di partecipare alle attività associative, salva diversa decisione del responsabile di detta attività, da comunicarsi al Consiglio direttivo
3. Un associato può divenire "associato sostenitore" se fornisce il proprio supporto, economico o materiale, allo svolgimento delle attività associative. All'associato sostenitore spettano gli stessi diritti riconosciuti ad ogni altro associato ai sensi del comma 2 precedente.
4. L'ammissione del nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo, dietro verifica dei requisiti di cui al comma 1.
5. Gli associati possono recedere in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede legale dell'Associazione. Il recesso produrrà effetti allo scadere dell'anno di comunicazione. Il recesso non fa venir meno né attenua l'obbligo per il recedente di adempiere ad ogni

obbligazione nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) assunta anteriormente alla data in cui il recesso diviene efficace.

6. L'interdizione dell'associato dalla partecipazione a specifiche attività associative è decisa dal responsabile di detta attività e comunicata al Consiglio direttivo. L'esclusione dell'associato dall'Associazione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, o della legge italiana o europea. Nelle more della convocazione dell'assemblea per la delibera sull'esclusione dell'associato, il Consiglio direttivo può sospenderlo. La sospensione comporta l'immediata interdizione dalla partecipazione a tutte le attività associative.
7. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile.

ARTICOLO 6: ORGANI ASSOCIATIVI

1. Gli Organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.
2. Gli organi associativi determinano autonomamente le loro procedure di funzionamento interno, nel rispetto del presente Statuto o della normativa italiana o europea. Tali procedure di funzionamento possono essere determinate volta per volta, o stabilite in via generale, con voto a maggioranza semplice degli aventi diritto del singolo organo Associativo.

ARTICOLO 7: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea si compone di tutti gli associati, che in essa hanno diritto di intervento, parole e voto, secondo le procedure che verranno stabilite dal Presidente dell'Assemblea.
2. L'Assemblea si tiene di regola presso la sede sociale, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso o un incontro telematico. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Ulteriori convocazioni dell'Assemblea possono essere proposte: a) dal Presidente, ogni volta che ne ravvisi la necessità; b) da tanti associati da rappresentare i tre/quinti (3/5) degli associati complessivi, indicando chiaramente gli argomenti da trattare.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante atto di convocazione, anche per via elettronica, da farsi pervenire agli associati almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'Assemblea.
4. Ogni associato può rappresentare un massimo di altri due (2) associati durante ogni sessione dell'Assemblea. La rappresentanza avviene attraverso delega, che il delegante deve far pervenire al delegato e al Presidente associativo entro cinque (5) giorni dalla data dell'Assemblea, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione telematica che la convocazione è avvenuta in questo modo. La delega si considera accettata se il delegato non la rifiuta esplicitamente entro un (1) giorno dalla sua ricezione, mediante comunicazione telematica indirizzata al Presidente associativo e al delegante. La delega deve contenere, a pena di invalidità: a) I dati anagrafici del delegante; b) I dati anagrafici del delegato; c) Indicazioni di voto per i singoli punti all'ordine del giorno; d) firma autografa del delegante.
5. La Presidenza dell'Assemblea compete al Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, al Vicepresidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli associati presenti un Segretario che deve redigere il verbale dell'Assemblea. Il verbale viene firmato dal Segretario e controfirmato dal Presidente.
6. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli Associati in prima convocazione e quale che sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
7. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti. Le deliberazioni sono prese in modo palese, per alzata di mano, o mediante altre modalità, indicate nell'atto di convocazione, in caso di incontro telematico. L'astensione non incide sulla determinazione della maggioranza necessaria all'adozione di una delibera.
8. L'Assemblea: a) delibera sull'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione, sul rendiconto finale e sul bilancio annuale; b) elegge i membri del Consiglio Direttivo; c) delibera sullo scioglimento anticipato dell'Associazione; d) delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di Statuto sono riservati alla sua competenza o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8: CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove (9) membri e rimane in carica per cinque anni. L'incarico di Consigliere è a titolo gratuito. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limiti. Il Consiglio direttivo è sciolto e deve essere nuovamente eletto dagli Associati se rimangono in carica meno di tre (3) Consiglieri.

2. Il Consiglio direttivo è validamente riunito se partecipano almeno la metà dei suoi membri. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei partecipanti. In caso di parità, il voto del Presidente associativo è dirimente. Non è possibile delegare per le riunioni del Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo può nominare un numero variabile di Assistenti, che lo assistano nello svolgimento delle proprie funzioni pur senza esercitare diritto di voto in seno al Consiglio direttivo. Nel caso un Consigliere si dimetta dall'incarico, il Presidente associativo può incaricare uno degli Assistenti già nominati dal Consiglio direttivo di svolgere la funzione di Consigliere supplente, dandone comunicazione agli associati mediante comunicazione telematica o altro mezzo che ne garantisca la conoscibilità. Entro quindici (15) giorni dalla comunicazione, un numero di associati pari almeno ai quattro/quinti (4/5) del numero complessivo degli associati possono opporsi alla nomina inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale dell'Associazione. In questo caso, il Presidente deve provvedere alla nomina di un diverso Consigliere supplente. Decorsi i quindici (15) giorni per l'opposizione, il Consigliere supplente assume le proprie funzioni come Consigliere a pieno titolo. Il Consigliere supplente rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo: a) nomina tra i Consiglieri un Presidente associativo, un Vicepresidente ed un Tesoriere, che rimangono in carica fino al termine del mandato del Consiglio direttivo, e sono rieleggibili senza limiti; b) esegue le deliberazioni dell'Assemblea; c) Provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, adottando tutte le deliberazioni che riterrà opportune e provvedendo su ogni materia che non rientri nella competenza dell'Assemblea; d) delibera sull'ammissione di nuovi soci; e) nomina gli Associati Sostenitori; f) delibera sull'approvazione di un progetto che viene proposto da uno o più associati; g) determina l'ammontare dei contributi annuali in denaro o servizi e competenze, da porre a carico degli Associati e/o dei progetti; h) predispone gli atti e le deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; i) predispone un rendiconto finale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; j) adotta linee guida per lo svolgimento delle attività associative, comprese le modalità elettorali del Consiglio direttivo e il Codice etico dei progetti; k) verifica che l'attività dei progetti sia in linea con le disposizioni del presente Statuto, della legge italiana e della normativa europea, oltre che alle eventuali indicazioni del Consiglio medesimo ai sensi della lett. i), e adotta provvedimenti in caso di rilevata violazione; l) svolge tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dalla legge e da questo Statuto.
5. Il Tesoriere gestisce la cassa associativa e il magazzino associativo, prepara i rendiconti annuali e provvede alla regolare tenuta dei libri contabili.

ARTICOLO 9: PRESIDENTE ASSOCIATIVO E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente associativo è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi ed in giudizio. In sede di Consiglio Direttivo, se in una votazione permane una situazione di pareggio, il voto del Presidente è determinante.
Egli provvede: a) a convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, fissandone l'ordine del giorno; b) a convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno; c) a svolgere tutte le incombenze a lui attribuite dalla legge, da questo Statuto o dal Consiglio Direttivo. d) provvede alla regolare tenuta dei libri associativi di cui al comma 3.
2. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in sua assenza o in caso di suo impedimento.
3. Presidente e Vicepresidente sono solidalmente responsabili per la regolare tenuta dei libri associativi, ossia: a) libro degli Associati; b) i Libri dei Verbali dell'Assemblea; c) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10: PROGETTI

1. I progetti approvati dal Consiglio Direttivo e inseriti nell'ambito delle attività di "Alma Ludica" sono tenuti a: a) rispettare il presente Statuto, le legge italiana ed europea, e le linee guida adottate dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 8(4)(i); b) versare all'Associazione una quota annuale, stabilita dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 8(4)(f).
2. Il consuntivo associativo ed i consuntivi progettuali sono da considerarsi distinti. Il Magazzino Associativo ed il Magazzino di Progetto sono da considerarsi distinti (a seconda dei diversi casi di attività). L'Associazione declina ogni responsabilità per i debiti derivanti dai bilanci progettuali.

ARTICOLO 11: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. L'Associazione si scioglie: a) con delibera adottata con la maggioranza dei due/terzi (2/3) degli associati ed il voto favorevole di tutto il Consiglio Direttivo; b) per ogni altra causa prevista in modo cogente dalla legge; c) quando il numero degli associati sia inferiore a tre (3).

2. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 12: DATI PERSONALI DEGLI ASSOCIATI

1. I dati saranno utilizzati per le attività dell'associazione interne ed esterne alla stessa, ma non divulgati a Enti, Associazioni o Società esterne senza autorizzazione dell'associato, in conformità alle vigenti normative sulla privacy.
2. Ogni variazione dei dati personali deve essere comunicata tempestivamente, anche per mezzo telematico, al Presidente e al Vicepresidente associativo in modo da ottemperare agli obblighi di legge relativi alla regolare tenuta del Libro degli associati.

ARTICOLO 13: ORGANI ASSOCIATIVI PER LA PRIMA GESTIONE QUINQUENNALE

1. Il Consiglio direttivo per la gestione quinquennale, a partire dal 22/10/2020, è costituito dagli associati Blesi Antonino, Farnelli Gian Maria, Giommoni Gioia, Masotti Massimiliano, Pappalardo Eleonora, Pontini Mattia e Stragliotto Domenico.
2. Per la gestione quinquennale, sono attribuiti i seguenti incarichi: a) Presidenza associativa: Blesi Antonino; b) vicepresidenza: Pontini Mattia; c) Tesoriere: Giommoni Gioia

ARTICOLO 14: DISPOSIZIONI FINALI

1. All'iscrizione all'Associazione, ogni norma contenuta nel presente statuto viene considerata accettata.
2. Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto civile, nonché le norme e direttive dell'ente promozionale di riferimento, qualificato con comunicato annuale del Consiglio direttivo, e lo Statuto ed i regolamenti assicurativi.

Letto, sottoscritto e confermato, Morgano 23/11/2020

Presidente Blesi Antonino

Vicepresidente Pontini Mattia

Tesoriere Giommoni Gioia

Atto Costitutivo dell'Associazione "ALMA LUDICA"

I soci fondatori (di seguito indicati "i fondatori") dichiarano di voler costituire un'associazione semplice finalizzata all'organizzazione di gioco di ruolo dal vivo con ambientazione e sistema originale.

L'associazione sarà denominata "ALMA LUDICA" ed avrà sede in Via Chiesa n° 22, Morgano (TV).

Il patrimonio sociale sarà costituito dal versamento degli associati da eseguirsi nella misura annua stabilita dal Consiglio direttivo e dal ricavato che si potrà ritrarre dalle attività associative.

Potranno essere ammessi a fare parte dell'associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, i cittadini italiani di età superiore ai 18 (diciotto) anni.

L'associazione si estinguerà se gli associati si ridurranno a meno di cinque ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ad altra associazione senza scopo di lucro individuata dai liquidatori.

Morgano 15 giugno 2018

I Soci Fondatori :

Antonino Blesi (Presidente, CI num. AU2641564)

Gioia Giommoni (Vice Presidente, CI num. AT3619143)

Massimo Masotti (CI num. AR8099413)

Michele Scapin (CI num. AV2979878)

Domenico Stragliotto (CI num AS 5638399)